REGOLAMENTO (CEE) N. 3669/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

relativo al regime applicabile alle importazioni di vini originari dell'Algeria

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria (1), firmato il 26 aprile 1976, fissa all'articolo 20 il regime applicabile sino al 30 giugno 1981 alle importazioni di vini originari dell'Algeria;

considerando che in via transitoria questo regime è stato prorogato da ultimo sino al 31 dicembre 1985 con il regolamento (CEE) n. 3296/84 (2);

considerando che è opportuno prorogare nuovamente a titolo provvisorio, in via autonoma, le disposizioni applicabili, alla data del 30 giugno 1981, alle importazioni dei vini originari dell'Algeria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È mantenuto fino al 31 dicembre 1986 il regime all'importazione dei vini originari dell'Algeria applicabile al 30 giugno 1981, conformemente all'articolo 20 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. KRIEPS

(1) GU n. L 263 del 27. 9. 1978, pag. 2.
(2) GU n. L 308 del 27. 11. 1984, pag. 1.